

Roma, 21 settembre 2026

IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE IL PARERE SUL RIORDINO

La FP CGIL VVF aveva ragione a non sottoscrivere alcun patto con il governo

Care Compagne e cari Compagni, Lavoratrici e Lavoratori,
il parere interlocutorio n. 838/2026 del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio di assoluto rilievo nell'iter del progetto di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, riunita il 10 settembre 2026, **non ha espresso il parere definitivo sullo schema di decreto legislativo**, ma ha disposto espressamente la sospensione interlocutoria dell'esame, assegnando all'Amministrazione il **termine del 30 settembre 2026 per completare l'istruttoria**, acquisire gli elementi mancanti, fornire i chiarimenti richiesti e apportare, ove necessario, le modifiche al testo. Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che l'Amministrazione dovrà trasmettere non soltanto il parere della Conferenza unificata, ma anche le proprie valutazioni sulle osservazioni formulate e il testo dello schema eventualmente modificato, evidenziando in maniera chiara le differenze rispetto al testo trasmesso il 10 agosto 2026 (Consiglio di Stato, parere interlocutorio n. 838/2026, §§ 5.1, 5.2 e 87).

È un dato che non può essere minimizzato.

La FP CGIL VVF, fin dall'inizio del confronto, ha scelto di non sottoscrivere alcun patto politico sul testo proposto dal Governo, ritenendo che il riordino presentasse criticità troppo profonde per poter essere considerato un progetto condivisibile e definitivo.

Oggi quella scelta trova una significativa conferma nella stessa natura del provvedimento adottato dal Consiglio di Stato: **il testo sul quale alcuni hanno ritenuto di costruire accordi e intese non è ancora nelle condizioni di ricevere un parere definitivo.**

Non siamo di fronte, evidentemente, a una bocciatura definitiva dell'intero progetto di riordino. Sarebbe scorretto attribuire al Consiglio di Stato una conclusione che non ha espresso. Ma sarebbe altrettanto scorretto sostenere che si tratti di semplici osservazioni marginali o di meri aggiustamenti formali.

Il Collegio ha infatti rilevato **criticità procedurali, carenze dell'istruttoria, problemi relativi all'AIR, questioni concernenti i limiti della delega, profili costituzionali, disposizioni relative alle carriere e ai concorsi, dotazioni organiche, regime transitorio, dirigenza, funzioni istituzionali del Corpo e numerosi problemi di coordinamento e tecnica normativa.**

Sono questioni che riguardano direttamente l'impianto del nuovo ordinamento e che dovranno essere affrontate prima che il Consiglio di Stato possa esprimere il proprio parere definitivo.

UN PROCEDIMENTO CHE DEVE ESSERE RIAPERTO

Il primo rilievo riguarda il procedimento seguito dall'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato rileva che il parere della Conferenza unificata, pur essendo stato formalmente richiesto il 10 agosto 2026, non era stato acquisito né trasmesso al momento

dell'adunanza. Il Collegio ribadisce che tale adempimento non è meramente formale, ma costituisce un passaggio sostanziale dell'iter previsto dalla legge delega. Soprattutto, viene ribadito che il confronto con la Conferenza unificata e quello con il Consiglio di Stato devono avvenire in sequenza e non in parallelo, richiamando espressamente i precedenti pareri n. 105/2024 e n. 1376/2026 (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, §§ 5, 5.1 e 5.2).

Il Consiglio di Stato è ancora più netto quando precisa che non sarebbe sufficiente trasmettere successivamente il solo parere della Conferenza unificata. Entro il termine assegnato dovranno essere trasmesse anche le valutazioni dell'Amministrazione sulle osservazioni ricevute e il testo dello schema emendato alla luce di tali valutazioni. Una semplice trasmissione del parere, senza una conseguente rielaborazione dell'istruttoria e del testo, lascerebbe infatti inalterate le criticità evidenziate (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 5.2).

Questo significa una cosa molto semplice: **il testo non è chiuso**.

È ancora oggetto di istruttoria, può essere modificato e dovrà essere nuovamente sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato.

UN'AIR CHE NON SPIEGA SUFFICIENTEMENTE GLI EFFETTI DELLA RIFORMA

Il Collegio evidenzia inoltre l'inadeguatezza dell'Analisi di impatto della regolamentazione. Mancano, secondo il parere, elementi quantitativi sufficientemente adeguati sui destinatari dell'intervento e sugli indicatori di contesto.

È un rilievo tutt'altro che secondario.

Una riforma che interviene sull'ordinamento del Corpo, sulle carriere, sui concorsi, sulle qualifiche, sugli organici, sulla dirigenza e sulle funzioni istituzionali dovrebbe essere accompagnata da una valutazione concreta degli effetti prodotti dalle scelte proposte.

Non bastano dichiarazioni generali sugli obiettivi della riforma. Servono dati, simulazioni, comparazioni e una reale valutazione dell'impatto organizzativo e professionale.

NESSUNA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il Consiglio di Stato dedica inoltre particolare attenzione alla manca consultazione pubblica.

La Sezione chiarisce che la consultazione costituisce un adempimento sostanziale e non può essere confusa o sostituita dalla normale attività interna di confronto tra uffici e amministrazioni. Il Collegio non ritiene sufficiente il richiamo alla "specificità" delle attività del Corpo e ricorda che, in un precedente parere, l'assenza della consultazione aveva contribuito a una valutazione parzialmente negativa dello schema (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 4).

Il riferimento è al parere n. 1226 del 10 luglio 2026.

Anche questo passaggio rende evidente quanto sia necessario un confronto più ampio e trasparente su una riforma destinata a modificare profondamente l'organizzazione del Corpo e i percorsi professionali del personale.

I LIMITI DELLA DELEGA E LA CLAUSOLA FINANZIARIA

Il Consiglio di Stato solleva poi questioni di carattere generale sull'esercizio della delega legislativa.

La legge n. 42 del 2025, all'articolo 12, individua come criterio direttivo l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il parere evidenzia tuttavia una non perfetta formulazione nel coordinamento tra il principio di neutralità finanziaria e la possibilità di prevedere nuovi o maggiori oneri accompagnati dalla relativa copertura (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 2).

Allo stesso modo, il Collegio chiede chiarimenti sul perimetro entro il quale lo schema può intervenire sul decreto legislativo n. 97 del 2017, verificando la riconducibilità delle modifiche proposte ai limiti della delega conferita dal legislatore.

Anche questo è un elemento che non può essere liquidato come una questione tecnica di poco conto: **una legge delega stabilisce il perimetro entro il quale il Governo può intervenire e tale perimetro deve essere rispettato.**

I RICHIAMI COSTITUZIONALI

Il Consiglio di Stato rileva inoltre alcune carenze nei riferimenti costituzionali contenuti nello schema.

Viene messo in discussione il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera a), e viene chiesto di chiarire il riferimento alla lettera d), anche considerando che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non è una Forza armata.

Il Collegio evidenzia inoltre l'assenza di riferimenti alle lettere g), relativa all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, e s), relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Quest'ultimo riferimento assume una particolare rilevanza perché la stessa legge delega collega espressamente le funzioni del Corpo alla tutela dell'ambiente e alle criticità connesse ai cambiamenti climatici e alla transizione energetica (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 7.1).

CARRIERE E ACCESSO ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE ANTINCENDI

Tra i rilievi di maggiore interesse per il personale vi sono quelli relativi all'accesso alla qualifica di ispettore antincendi.

La sostituzione del concorso pubblico esterno con uno scrutinio interno per merito comparativo produce un forte spostamento dell'equilibrio tra accesso interno ed esterno. Il Consiglio di Stato mette tale scelta in relazione con la disciplina generale del pubblico impiego e chiede una motivazione più solida rispetto a quella contenuta nell'AIR.

In particolare, le motivazioni riferite a un presunto "squilibrio" e a un "malcontento" all'interno del ruolo operativo vengono considerate generiche e non adeguatamente sostenute da dati. Il Collegio evidenzia inoltre la necessità di verificare la riconducibilità della scelta agli specifici criteri direttivi della legge delega.

È una questione che riguarda direttamente il futuro delle carriere del personale e che, proprio per questo, non può essere affrontata senza dati e senza un confronto serio con chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori.

CONCORSI, TERRITORIO E PARITÀ DI ACCESSO

Il Consiglio di Stato pone inoltre questioni sulla possibilità di introdurre concorsi nazionali su base territoriale e sui requisiti collegati alla residenza nei comuni limitrofi alla sede.

La compatibilità di tali requisiti con il principio costituzionale di parità di accesso ai pubblici uffici dovrà essere adeguatamente verificata.

Analogamente, il Collegio affronta la questione delle riserve nei concorsi e richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di equilibrio tra accesso interno ed esterno.

Il tema non è dunque soltanto quello di stabilire chi possa partecipare a un concorso, ma di garantire che l'ordinamento del Corpo rimanga coerente con i principi generali dell'accesso al pubblico impiego.

DOTAZIONI ORGANICHE E GERARCHIA DELLE FONTI

Un ulteriore rilievo riguarda le dotazioni organiche.

Il Consiglio di Stato chiede di verificare la compatibilità della previsione che consentirebbe di modificare con decreto ministeriale dotazioni organiche stabilite da una fonte legislativa di rango superiore.

Il problema posto è quello della **gerarchia delle fonti**: una fonte subordinata non può liberamente modificare quanto stabilito da una fonte sovraordinata.

Anche questo rilievo dimostra come il riordino necessiti ancora di un attento lavoro di verifica dell'intero impianto normativo.

IL REGIME TRANSITORIO

Particolare attenzione viene riservata alle disposizioni transitorie.

Il Consiglio di Stato rileva profili di incertezza nella disciplina dell'articolo 233, anche in relazione al differimento dell'applicazione di parti rilevanti della riforma e alla mancanza, in alcuni casi, di termini certi per l'adozione dei provvedimenti attuativi.

L'utilizzo di formule non tassative contribuisce inoltre a rendere incerto l'esatto perimetro degli istituti interessati dal regime transitorio.

Anche l'articolo 234, relativo alle disposizioni transitorie sui concorsi, presenta secondo il Collegio una portata applicativa che necessita di chiarimenti.

Una riforma ordinamentale di questa portata non può lasciare nell'incertezza il momento e le modalità con cui le nuove regole entreranno concretamente in vigore.

LE MODIFICHE AL CODICE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ancora più significativa è la parte relativa all'articolo 241, che interviene sul decreto legislativo n. 139 del 2006, cioè sul complesso normativo che disciplina funzioni e compiti del Corpo.

Il Consiglio di Stato precisa che, su questa parte, si riserva un esame compiuto anche in attesa del parere della Conferenza unificata. Nelle more, tuttavia, formula già diverse richieste di chiarimento, tra cui quelle relative agli incarichi conferiti a esperti esterni, all'eliminazione dei certificati di prevenzione incendi e al nuovo regime dei prodotti antincendio non marcati CE (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 86).

Sono materie che toccano direttamente la sicurezza, la prevenzione incendi e le funzioni istituzionali del Corpo.

Per questa ragione è indispensabile che ogni modifica venga attentamente valutata prima della definitiva approvazione.

LA DIRIGENZA E L'ORGANIZZAZIONE FUTURA DEL CORPO

Un altro capitolo centrale riguarda la riorganizzazione delle carriere direttive e dirigenziali.

L'abbreviazione dei percorsi di carriera e la conseguente configurazione degli organici apicali devono essere valutate alla luce dell'obiettivo indicato dalla delega: **l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo**.

Se una riforma determina un significativo rafforzamento delle strutture apicali accompagnato da una diversa configurazione degli organici operativi, è necessario dimostrare attraverso dati e analisi quale sia l'effetto atteso sul funzionamento complessivo dell'Amministrazione.

Non è sufficiente affermare che una nuova struttura produrrà maggiore efficienza: occorre dimostrarlo.

AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE E SERVIZIO CIVILE

Il Consiglio di Stato interviene anche sull'estensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ritenendola dotata di una portata innovativa che richiede l'individuazione di uno specifico fondamento nella delega, e non semplicemente ricognitiva come sostenuto dalla relazione.

Viene inoltre sottoposta a verifica l'eliminazione del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, senza una sufficiente valutazione degli effetti che tale modifica potrebbe produrre sulle sedi meno ambite e sulla continuità del servizio.

Anche la disciplina della riserva per il servizio civile necessita di chiarimenti rispetto alla normativa generale di riferimento.

Sono tutti elementi che, singolarmente e complessivamente, confermano quanto sia ancora ampia la distanza tra un testo predisposto dall'Amministrazione e un testo realmente definito.

TANTI RILIEVI, UNA SOLA CONCLUSIONE: IL TESTO VA RIAPERTO

A tutto questo si aggiungono numerosi rilievi di tecnica normativa: errori nei rinvii, formulazioni non coerenti, problemi di coordinamento, riferimenti normativi da correggere e disposizioni la cui natura giuridica deve essere meglio definita.

Il Consiglio di Stato non si limita quindi a segnalare qualche rifiuto.

Chiede all'Amministrazione di **integrare l'istruttoria, fornire chiarimenti, modificare eventualmente il testo e trasmettere una versione nella quale siano chiaramente evidenziate le differenze rispetto allo schema originario** (Consiglio di Stato, parere n. 838/2026, § 87).

È questo il dato politico-istituzionale dal quale occorre partire.

LA FP CGIL VVF NON AVEVA RAGIONE A FIRMARE. AVEVA RAGIONE A NON FIRMARE.

La FP CGIL VVF aveva scelto di non sottoscrivere alcun patto sul riordino perché riteneva che il testo non fosse sufficientemente approfondito, equilibrato e condiviso.

Oggi il Consiglio di Stato chiede all'Amministrazione di fare esattamente ciò che la FP CGIL VVF ha sostenuto fosse necessario: **completare l'istruttoria, acquisire ulteriori elementi, verificare le criticità, modificare il testo dove necessario e chiarire le conseguenze delle scelte proposte.**

Per questo la FP CGIL VVF rivendica la correttezza della propria scelta.

Non aver sottoscritto un accordo non significa essere contro il riordino.

Significa non voler sottoscrivere un testo quando restano ancora aperte questioni fondamentali sull'organizzazione del Corpo, sulle carriere, sui concorsi, sugli organici, sulla dirigenza, sulla mobilità e sulle funzioni istituzionali.

Oggi i documenti dimostrano che quelle questioni erano e sono tutt'altro che risolte.

ADESSO SERVE UNA PROROGA

Il Consiglio di Stato ha assegnato all'Amministrazione il termine del 30 settembre 2026 per adempiere alle richieste formulate, mentre la delega legislativa, come ricostruito nello stesso parere, è stata differita al **31 ottobre 2026**.

Il tempo a disposizione è quindi estremamente limitato.

La FP CGIL VVF ritiene necessario che il Governo valuti una **proroga del termine della delega**, perché una riforma di questa portata non può essere approvata sotto la pressione di una scadenza ravvicinata, dopo che l'organo consultivo ha evidenziato un così ampio insieme di questioni ancora da risolvere.

La proroga non deve servire a rinviare il problema.

Deve servire a **risolverlo**.

Deve consentire di completare l'istruttoria, acquisire tutti i pareri previsti, correggere il testo, fornire dati adeguati e riaprire un confronto effettivo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo.

SERVE UN VERO TAVOLO DI CONFRONTO

La fase che si apre dopo il parere interlocutorio del Consiglio di Stato non può essere gestita come una semplice operazione di correzione formale.

Serve un nuovo confronto.

Un confronto nel quale Governo, Amministrazione e Organizzazioni Sindacali possano verificare concretamente gli effetti delle scelte proposte.

Servono le tabelle, i dati sugli organici, le simulazioni sulle progressioni, gli effetti sulle carriere, l'impatto sulle sedi, le conseguenze sulla mobilità, la distribuzione delle risorse e l'effettiva organizzazione futura del Corpo.

Il confronto sindacale previsto dalla stessa legge delega non può ridursi a una semplice informazione sul testo già predisposto.

Ascoltare le Organizzazioni Sindacali significa consentire che le osservazioni formulate possano realmente incidere sul testo finale.

NON SERVE UN RIORDINO QUALUNQUE. SERVE UN RIORDINO GIUSTO.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha bisogno di un riordino.

Ma ha bisogno di un riordino capace di rafforzare il soccorso pubblico, valorizzare il personale, garantire percorsi professionali equi, riconoscere le diverse professionalità, assicurare una distribuzione equilibrata delle responsabilità e delle risorse e rendere più efficace l'organizzazione del Corpo.

Non di un riordino approvato in fretta per rispettare una scadenza.

Non di un testo costruito attraverso accordi separati.

Non di un provvedimento che arrivi alla sua applicazione accompagnato da dubbi interpretativi e da un possibile contenzioso sugli atti applicativi.

Perché, una volta approvato il nuovo ordinamento, le disposizioni dovranno tradursi in provvedimenti amministrativi, procedure concorsuali, progressioni, assegnazioni, mobilità e atti organizzativi. Se le criticità oggi evidenziate non saranno risolte a monte, il rischio è quello di trasferire il conflitto dal tavolo sindacale alle aule giudiziarie, con conseguenze sull'applicazione concreta delle nuove regole e sull'organizzazione del Corpo.

È un rischio che può e deve essere evitato attraverso il confronto e attraverso una riforma realmente costruita prima della sua approvazione.

La FP CGIL VVF continuerà quindi a chiedere al Governo e all'Amministrazione di utilizzare il tempo ancora disponibile per riaprire il confronto, correggere il testo e garantire una discussione trasparente con tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Il parere del Consiglio di Stato ha aperto una nuova fase.

Ora non serve accelerare. Serve ascoltare.

Serve una proroga.

Serve un tavolo vero.

Serve modificare ciò che deve essere modificato.

E soprattutto serve ricordare che il futuro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non può essere costruito sulla necessità di difendere un accordo già sottoscritto, ma sulla responsabilità di approvare un riordino che sia realmente all'altezza del Corpo, delle sue funzioni e delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono il soccorso pubblico.

La FP CGIL VVF non ha scelto la strada più facile. Ha scelto di non firmare quando riteneva che il testo non fosse ancora quello giusto.

Oggi, davanti ai rilievi del Consiglio di Stato, quella scelta trova una precisa conferma documentale.

I documenti parlano. E adesso il Governo deve ascoltare.

MAPPA COMPLETA DEI COLLEGAMENTI SOTTOLINEATI

(da visualizzare sul testo completo del parere del CdS sul link sotto riportato)

Nella nota	Riferimento		
	Consiglio di Stato	Pagina PDF	Articolo/schema
	(§=Capitolo)		
Termine del 30 settembre 2026 e	§ 87 – Conclusioni	93	—

Nella nota	Riferimento Consiglio di Stato (§=Capitolo)	Pagina PDF	Articolo/schema
sospensione interlocutoria			
Conferenza unificata non acquisita	§ 5	9-10	Art. 12, c. 3, L. 42/2025
Conferenza unificata e Consiglio di Stato in sequenza, non in parallelo	§ 5.1	10-11	Art. 12, c. 3, L. 42/2025
Il testo sottoposto al Consiglio di Stato deve essere quello definitivo dopo Conferenza	§ 5 e 5.1	9-11	Art. 12, c. 3
Valutazioni dell'Amministrazione e testo emendato	§§ 5.2 e 87	11 e 93	Art. 12, c. 3
AIR inadeguata, mancanza di dati quantitativi	§ 4	6	—
Mancata consultazione pubblica	§§ 4-4.1	6-8	—
Consultazione come adempimento sostanziale	§ 4.1	8	Art. 16 DPCM 169/2017
Precedente parere n. 1226/2026	§ 4.1	8	—
Ambiguità della clausola di invarianza finanziaria	§ 2.2	4-5	Art. 12, commi 2 e 4, L. 42/2025
Limiti oggettivi della delega	§ 2 e rilievi successivi	3-5 e 87-88	artt. 238-240
Riferimenti costituzionali errati/incompleti	§ 7.1	17	Preambolo
Art. 117, c. 2, lett. a), richiamo non pertinente	§ 7.1, lett. a)	17	Preambolo
Mancanza lett. g) e s), tutela ambiente	§ 7.1, lett. c)	17	Preambolo / art. 12 L. 42/2025
Agente di pubblica sicurezza	§ 9.1	19-21	art. 2, artt. 136 e 149
Portata innovativa della qualifica di agente PS	§ 9.1	20	Art. 2, c. 3
Eliminazione permanenza minima prima sede	§ 11	27	art. 6
Riserva servizio civile	§ 10.3	24-25	art. 5
5% invece del 15%	§ 10.3	24-25	Art. 5, c. 3
Servizio civile nazionale non ricompreso	§ 10.3	24-25	Art. 5, c. 3
Accesso ispettore antincendi	§§ 14-14.2	31-35	artt. 19 e 20
Sostituzione concorso pubblico con scrutinio per merito comparativo	§ 14	31-32	art. 19
Accesso esterno reso residuale	§ 14.1-14.2	33-35	art. 19

Nella nota	Riferimento Consiglio di Stato (§=Capitolo)	Pagina PDF	Articolo/schema
Disallineamento rispetto al 50% esterno	§ 14.2	34	Art. 19
Motivazioni AIR su “squilibrio” e “malcontento”	§ 14	31-32	Art. 19
Concorsi nazionali su base territoriale	§ 76	85-86	art. 201
Residenza nei comuni limitrofi	§ 76	85-86	art. 201
Contrasto con art. 51 Cost.	§ 76	85-86	Art. 201
Contrasto con art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001	§ 76	86	Art. 201
Dotazioni organiche e gerarchia delle fonti	§ 77	86	art. 211
Concorsi riservati al personale a esaurimento	§ 80	87-88	art. 232
Limiti delle riserve interne secondo Corte cost.	§ 80	88	Art. 232
Corte cost. n. 164/2020	§ 80	88	Art. 232
Regime transitorio triennale	§ 81	88-89	art. 233
Mancanza di termini certi per atti attuativi	§ 81.1	88-89	Art. 233
Elenco degli istituti non tassativo / “in particolare”	§ 81.1	88-89	Art. 233
Disposizioni transitorie concorsi	§ 81.2	89	art. 234
Portata applicativa poco chiara	§ 81.2	89	Art. 234
Modifiche al Codice VVF	§ 86	90-92	art. 241
Esperti esterni	§ 86.1	90-91	Art. 241, c. 7
Eliminazione certificati prevenzione incendi	§ 86.2	91	Art. 241, c. 16
Impatto su attività a maggior rischio / D.Lgs. 105/2015	§ 86.2	91	Art. 241
Prodotti antincendio non marcati CE	§ 86.3	91-92	Art. 241, c. 17
Regolamento rimesso alla disciplina applicativa	§ 86.3	91-92	Art. 241, c. 17
Riorganizzazione della dirigenza	§§ 50-51	63-64	artt. 135 ss.
Abbreviazione dei percorsi di carriera	§ 50	63	Art. 135 ss.
Incremento organico apicale a scapito dell'operativo	§ 51	64	Art. 135 ss.
Mancanza di dati sull'impatto della riforma	§ 51	64	Art. 135 ss.
“Direttore in prova”	§ 50 e rilievo	63-65	artt. 135 e 138

Nella nota	Riferimento Consiglio di Stato (§=Capitolo)	Pagina PDF	Articolo/schema
Qualifica di fatto soppressa e non semplicemente sostituita	specifico rilievo su art. 135, c. 2	65	artt. 135 e 138
Decreti del Capo Dipartimento / natura regolamentare	§ 13	30-31	varie disposizioni
Numerosi problemi di coordinamento e drafting	§§ 10.6, 13 e rilievi successivi	26-31 e successive	varie disposizioni
Conclusione: modifiche, chiarimenti e nuovo testo	§ 87	93	—

Parere del consiglio di Stato del 15 settembre 2026 per la valutazione dei capitoli:

<https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2026/09/Parere-Consiglio-di-Stato-15-settembre-2026.pdf>

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**

